

Circolare del 20 gennaio 2009, n. 1/DF

1) CASO DI USO CONTEMPORANEO DELLE INFRASTRUTTURE DA PARTE DI PIU' SOCIETA' DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

Per l'occupazione permanente di suolo pubblico con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto realizzato da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai pubblici servizi, il Legislatore prevede il pagamento di un canone a favore dell'Ente proprietario.

Il calcolo di tale canone viene commisurato alla misura unitaria della relativa tariffa, così come determinata dalla normativa, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale. Da diverso tempo si pone l'annosa questione della debenza del canone da parte di qualsiasi azienda di erogazione di pubblico servizio che utilizzi tali cavidotti.

L'evoluzione tecnologica raggiunta nel settore dei servizi di pubblica utilità **ha comportato infatti che i cavi e le condutture che vengono installati sul suolo e nel sottosuolo siano suscettibili di essere contemporaneamente utilizzati da diverse società di erogazione di pubblici servizi**, che non sono, però, titolari delle suddette infrastrutture con le quali si realizzano le occupazioni stesse.

In relazione a ciò, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con propria circolare del 20 gennaio 2009, n. 1/DF "*Chiarimenti in ordine all'applicazione del canone (COSAP) per le occupazioni effettuate con cavi, condutture e impianti da aziende erogatrici di pubblici servizi*" prende in considerazione la questione succitata. Nel precisare che detta circolare nulla innova rispetto alla vigente norma, cosa che d'altra parte non potrebbe fare, pone però una soluzione a tale problematica. In tale contesto viene chiarito che **"ciascuna società che fruisce, a qualunque titolo, di dette infrastrutture deve corrispondere direttamente al competente ente locale gli importi dovuti a titolo di COSAP calcolati sulla base del numero delle proprie utenze"**.

INCOMBENZE

La società **UTILIZZATRICE** della rete di infrastrutture di soggetti terzi operante nell'ambito della Provincia di Torino deve, quindi, inviare apposita nota, datata e sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato alla Provincia di Torino contenente **il numero degli utenti al 31 dicembre dell'anno precedente il canone dovuto** (nei comuni compresi nell'ambito territoriale della Provincia di Torino). Qualora non abbia utenti nel territorio della Provincia di Torino, ***dovrà comunque darne comunicazione***, ed in tal caso il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche troverà applicazione nella misura minima annua di Euro 516,46.

La società **TITOLARE** della rete di infrastrutture deve fornire **elenco delle società che utilizzano le strutture di Vs. proprietà esistenti nella provincia di Torino, quali occupanti in via mediata del suolo pubblico provinciale**.

2) CASO DI NETTA SEPARAZIONE TRA I SOGGETTI TITOLARI DELLE INFRASTRUTTURE E SOGGETTI TITOLARI DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DEL BENE DISTRIBUITO

Occorre anche evidenziare che in altri casi si assiste, invece, **ad una netta separazione, attuata in via legislativa, tra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse**.

Ciò si è verificato, ad esempio:

- con il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, concernente le disposizioni di “attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”, il cui art. 21 ha imposto la separazione dell’attività di distribuzione del gas da quella di vendita;
- con il D.L. 18 giugno 2007, n. 73, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 con il quale sono state disposte “misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”, il cui art. 1 ha imposto la separazione dell’attività di distribuzione dell’energia elettrica da quella di vendita della stessa.

In tali ipotesi, il pagamento delle entrate in discorso deve essere effettuato dalla società titolare della rete di distribuzione, tenendo conto del numero delle utenze attivate dalle società che svolgono l’attività di vendita entro la data del 31 dicembre dell’anno precedente.

INCOMBENZE

La società titolare della rete di distribuzione deve, quindi, comunicare all’ente locale il numero complessivo delle utenze attivate dalle varie società che svolgono l’attività di vendita e versare i relativi importi dovuti a titolo di COSAP.